

PROCEDURA PENALE

Collana diretta da

M. Bargis - G. Giostra - G. Illuminati - R.E. Kostoris - R. Orlandi - G.P. Voena

COMMENTI

COMMENTI ALLA LEGGE N. 134 DEL 2021 E AI DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI

Volume III

D. CAVALLINI - M. CERESA-GASTALDO - R. FONTI - B. LAVARINI
E. LORENZETTO - P. SPAGNOLO - S. TESORIERO

L'ENNESIMA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI FRA ASPETTATIVE DELUSE E PROFILI CONTROVERSI

a cura di Marta Bargis e Hervé Belluta



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

PARTE PRIMA
GLI INTERVENTI DEL
D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150
SUL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

I

L'IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE TRA SELEZIONI ARBITRARIE E VUOTI FORMALISMI

di Massimo Ceresa-Gastaldo

SOMMARIO: 1. Controlli inutilmente costosi? – 2. I soliti *clické*. – 3. Crisi di rigetto immaginarie e strabismi statistici. – 4. Selezionare la domanda. – 5. Forme inammissibili. Dalla specificità all'idoneità confutatoria dei motivi. – 6. Vessazioni gratuite. – 7. Luoghi inammissibili.

1. *Controlli inutilmente costosi?*

Non potevano mancare, in un intervento riformatore ambiziosamente votato al recupero di efficienza del processo e alla riduzione dei suoi tempi¹, disposizioni che si incaricassero di contenere l'accesso ai giudizi di impugnazione.

L'idea che proprio al sistema dei rimedi debba addebitarsi la mag-

¹L'obiettivo della riduzione dei tempi del processo penale – non solo «per assicurare che giustizia sia fatta» e «per contenere i rischi che il processo, anziché luogo di garanzia, si trasformi in un anticipo di pena, quanto meno sul piano sociale», ma anche perché «sulla durata dei processi il Governo si gioca tutto il *Recovery*, non solo la parte legata alla giustizia» – è chiaramente espresso nell'intervento di apertura del Ministro della giustizia, Marta Cartabia, all'incontro con i capigruppo della Commissione giustizia della Camera, il 10 maggio 2021, in occasione della presentazione dei lavori della Commissione ministeriale di studio (Pres. Lattanzi) nominata dallo stesso Ministro per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato: «in cinque anni dobbiamo ridurre del 40% i tempi dei giudizi civili e il 25% della durata dei giudizi penali» (M. CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del paese*, in *Sist. pen.*, 31 maggio 2021).

giore responsabilità per la cronica lentezza della giustizia penale è ormai così radicata e diffusa² che non era neppure immaginabile un’iniziativa legislativa che rinunciaste a rimaneggiare – ancora una volta – la disciplina del libro IX del codice di procedura penale.

Da tempo si continua a ripetere, quasi fosse un *mantra*, che le impugnazioni – così come articolate nel nostro codice – sono un lusso che il sistema non si può permettere senza introdurre severi filtri che selezionino la domanda³.

²L’assetto codicistico delle impugnazioni sarebbe caratterizzato da «un *mix* di garanzie orizzontali e verticali, nei fatti insostenibile per l’ordinamento in termini di efficienza»: M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022, p. 319. In particolare, secondo G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2016 (1), p. 95, sarebbe «l’appello (...) l’anello più problematico della sequenza procedimentale», da ritenersi «responsabile dell’allungamento dei tempi di definizione della vicenda processuale». Parlano di «dissesto che connota l’appello» E.N. LA ROCCA-A. MANGIARACINA, *Le impugnazioni ordinarie: tra “efficienza” e snellimento*, in D. CASTRONUOVO-M. DONINI-E.M. MANCUSO-G. VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Wolters Kluwer Cedam, 2023, p. 842.

³«Sul terreno delle impugnazioni, la salvaguardia di un secondo grado di giudizio pretende doverosamente l’estensione della disciplina dell’inammissibilità *de plano* del gravame, oltre i casi di a-specificità dei motivi di ricorso, anche alle ipotesi di manifesta infondatezza dello stesso. Perché meritino di essere preservati ben tre gradi di giurisdizione, senza che sia avvertita l’opportunità di eliminare l’appello, occorrono seri filtri alle impugnazioni, nel senso di un necessario restringersi dei cerchi concentrici dell’*ordo processus* all’esito di un’attenta e meditata opera di selezione dei ricorsi “ammissibili” (secondo l’istituto di comune matrice europea del c.d. “*leave to appeal*”). Non c’è, in effetti, alcuna ragione perché si debba celebrare un’udienza per un appello afflitto dal vizio di aspecificità o di manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono: è un lusso che nessun sistema processuale consente»: così la *Relazione del presidente della Corte di appello di Milano, dott. Giovanni Canzio, sull’amministrazione della giustizia nel distretto*, Milano, 28 gennaio 2012, p. 70. La stessa idea si ritrovava – non sorprendentemente – alla base delle proposte in tema di impugnazioni elaborate dalla Commissione Canzio, poi recepite dalla c.d. riforma Orlando (legge 23 giugno 2017, n. 103): v. *Commissione Ministeriale per il processo penale, Relazione conclusiva*, in *Dir. pen. cont.*, 27 ottobre 2014. Ancora, nella *Relazione illustrativa al disegno di legge n. 2435*, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, presentato il 13 marzo 2020 alla Camera dei deputati dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede (in *Atti Camera, XVIII legislatura, Disegni di legge e relazioni*, stampato n. 2435, p. 2), si leggeva che il proposto intervento – ove si ritrovano quegli stessi congegni selettivi delle impugnazioni che saranno poi adottati dalla c.d. riforma Cartabia – «si impone con particolare urgenza, interessando un segmento del procedimento penale che costituisce ormai la strettoia più angusta del giudizio di merito, destinata ad accumulare il maggior carico di affari».

I gradi di giudizio successivi al primo, e soprattutto quello di merito, sono ritenuti fattori di grave inefficienza del processo, che allontanano irragionevolmente il momento del giudicato, prestandosi troppo agevolmente ad impieghi strumentali e dilatori da parte della difesa dell'imputato, soprattutto nella prospettiva del raggiungimento della prescrizione del reato.

Strumenti in larga misura nocivi, dunque ⁴. E, quel che è peggio, inutilmente dannosi.

Anacronistici e incoerenti rispetto al rinnovato contesto processuale ⁵, i rimedi impugnatori non solo non svolgerebbero più l'originaria funzione di assicurare la giustizia sostanziale della decisione, ormai assorbita dalla riconosciuta piena operatività del metodo accusatorio in primo grado; ma, anzi, finirebbero per incidere negativamente sulla qualità dell'accertamento.

Per un verso, si dice, la logica del controllo della decisione giurisdizionale è una logica in sé superata, figlia del modello inquisitorio che ci siamo lasciati alle spalle decenni addietro e della “cattiva coscienza” del legislatore di allora, che imponeva compensazioni (perlopiù solo formali e comunque inadeguate) a fronte del pesante *deficit* cognitivo del primo grado ⁶.

Per altro verso, l'aver concepito l'appello come un giudizio critico – un giudizio, cioè, tendenzialmente solo “sulle carte”, in grado di ribaltare l'esito della decisione adottata dal primo giudice, che ha invece valutato la prova “viva” – condurrebbe ad una distorsione dei principi (*in*

⁴Tanto che ha i suoi convinti sostenitori persino la proposta di abolire l'appello: G.C. CASELLI, *Una proposta per riformare la giustizia: aboliamo l'appello*, in *www.buffingtonpost.it*, 3 dicembre 2019. Per una critica a posizioni del genere cfr., volendo, M. CERESA-GASTALDO, *Non sparate sull'appello*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 21 febbraio 2020, p. 1.

⁵La disciplina codicistica contenuta nel libro IX sconterebbe, secondo M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *op. cit.*, p. 319, il «“peccato originale” del codice del 1988 (...) rappresentato dal non aver adeguato il giudizio di seconda istanza al nuovo assetto accusatorio, lasciandone pressoché inalterata la configurazione che lo stesso aveva tradizionalmente nel vigore del codice abrogato». Così anche M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sist. pen.*, 2 novembre 2022, p. 70.

⁶Sarebbe la logica del “garantismo inquisitorio”, imposta dalla carente attuazione dei diritti di difesa in primo grado: E. AMODIO, *Garantismo e difesa sociale nel nuovo rito accusatorio*, in AA.Vv., *Il nuovo processo penale*, Jovene, 1979, p. 245; P. FERRUA, voce *Appello: II) Diritto processuale penale*, in *Enc. giur. Treccani*, II, 1988, p. 2.

primis quello di immediatezza, disatteso dal giudice che rivaluta i verbali di prove alla cui formazione non ha partecipato) e a risultati decisori potenzialmente deteriori⁷.

2. *I soliti cliché.*

Si tratta, beninteso, di argomenti che non è certo difficile confutare.

Intanto, non sembra seriamente revocabile in dubbio che – al di là del significato da attribuire al silenzio mantenuto dal nostro costituente sull'appello⁸ – la previsione di un riesame di merito della sentenza, potenzialmente errata per ragioni che sfuggono ad un controllo (per quanto esteso) di sola legittimità⁹, resti la scelta più efficace, oltre che coe-

⁷ Per G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, XIV ed., Giappichelli, 2022, p. 660, «in un processo accusatorio, nel quale il giudizio di merito consegue all'assunzione delle prove effettuata alla stregua del principio dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova, costituisce dal punto di vista logico una contraddizione un secondo giudizio di merito basato sugli atti del processo e, quindi, su prove già formate». Nello stesso solco H. BELLUTA, *L'appello: patologie croniche e acute*, in M. BARGIS-H. BELLUTA, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Giappichelli, 2013, p. 232; F. PERONI, *Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2001, p. 725; F. NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Giuffrè, 2006, p. 28.

⁸ Secondo un'opinione largamente condivisa in dottrina, il principio del doppio grado di giurisdizione nel merito non godrebbe di diretta "copertura" costituzionale, non essendo espressamente menzionato l'appello dall'art. 111 comma 7 Cost.; peraltro, non mancano plurimi significativi riferimenti nella stessa Carta costituzionale (come nell'art. 24 comma 2, nell'art. 27 comma 2 e nell'art. 111 comma 6 Cost.) che inducono a ritenere che, pur in assenza di una esplicita indicazione, il costituente ritenesse un dato immanente al sistema processuale la previsione dell'appellabilità delle sentenze; un dato, cioè, che non avesse bisogno di discussione (e infatti praticamente non se ne parlò in seno all'assemblea costituente) o di conferme. Per un approfondimento del tema si rinvia soprattutto al fondamentale studio di G. SERGES, *Il principio del "doppio grado di giurisdizione" nel sistema costituzionale italiano*, Giuffrè, 1993, p. 19 s.

⁹ Come opportunamente segnalava già D. SIRACUSANO, *Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 19. Nello stesso senso F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012, p. 1134: «superfluo dire perché non basti: lassù sfuggono questioni capitali; in particolare, la Corte non vaglia i discorsi narrativi; vaglio possibile e utile solo ad opera del giudice che li ha uditi, vedendo gl'interlocutori nell'esame incrociato, o può rinnovarlo ogniqualvolta i verbali destino perplessità. Nella questione se e quanta fede meriti il testimone, affiorano residui

rente con le previsioni pattizie internazionali¹⁰, per garantire il raggiungimento di un obiettivo irrinunciabile della giurisdizione, vale a dire la giustizia sostanziale del provvedimento, ossia la riduzione al minimo livello possibile del tasso di errore giudiziario.

Basti dire che la disponibilità, in primo grado, di affidabili strumenti gnoseologici non garantisce affatto, di per sé, la bontà del risultato, non foss'altro perché nessuno assicura che quei protocolli siano stati effettivamente rispettati nel caso concreto: occorre comunque una verifica sulla corretta ricostruzione del fatto.

È, del resto, connaturata all'idea stessa di giurisdizione la consapevolezza che il risultato dell'attività del giudice possa essere errato; e dalla coscienza della fallibilità del decidere discende la convinzione che la risposta definitiva alla domanda fatta valere nel processo non possa che essere data al termine di un *iter* che assicuri la riduzione al minimo possibile del rischio di errore¹¹. Ed è persino scontato osservare come, per aumentare il grado di affidabilità del giudizio, operazione dal carattere inevitabilmente probabilistico, occorra necessariamente agire sui due versanti: quello dell'adozione di congegni di acquisizione della conoscenza sicuri, che permettano di arginare la componente irrazionale e soggettiva del decidere; e quello di assicurare il controllo del risultato, attraverso l'analisi critica o la ripetizione del primo giudizio, articolando il processo per "gradi"¹².

d'una logica del sentimento: terreno vietato al supremo laboratorio, purché il motivante tenga discorsi formalmente plausibili; e chiunque vi riesce. Insomma, mutilando l'appello alteriamo la bilancia del giudizio».

¹⁰ Il diritto di «ogni individuo condannato per un reato» «a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge» figura (all'art. 14 § 5) nel catalogo delle garanzie processuali riconosciute dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Analogamente dispone la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, grazie all'integrazione dovuta al VII Protocollo aggiuntivo (adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98), il cui art. 2 – significativamente rubricato come «diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale» – prevede che «chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna».

¹¹ Sul tema, anche per i necessari ulteriori riferimenti bibliografici, cfr., volendo, M. CERESA-GASTALDO, voce *Appello (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., Annali*, III, 2010, p. 11 s.

¹² Il secondo grado di giudizio, secondo T.E. LIEBMAN, *Il giudizio d'appello e la Costituzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 402, «ha una finalità pratica, dovuta alla con-

Per contro, è un'affermazione infondata, un'ipotesi retorica mai dimostrata, il preteso conflitto con i canoni del processo accusatorio della strutturazione dell'appello come giudizio critico, ossia come mezzo di controllo *ex actis* della prima decisione, nel quale la rinnovazione istruttoria viene ammessa solo in deroga alla generale regola della completezza dell'indagine istruttoria compiuta in primo grado¹³.

Al contrario: è proprio per assicurare coerenza con i canoni accusatori del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza realizzati in primo grado, che il giudizio di appello non va dedicato alla replica delle attività di formazione della prova, ma alla critica della decisione impu-

vinzione che la possibilità di errore è una componente inevitabile dell'operare umano e alla conseguente necessità di un controllo di quella attività fra tutte difficile e fallibile che consiste nel giudicare la condotta degli uomini nella società. Se si vuole diminuire, per quanto è possibile, l'incidenza dell'errore, si deve consentire un nuovo giudizio sulla stessa vicenda, sullo stesso episodio di cronaca su cui fa già giudicato». Osservava come la previsione del doppio grado di giudizio risponda ad «un orientamento empirico delle discipline legislative, suggerito da una antica e costante esperienza, la quale ci insegna che una sufficiente approssimazione delle decisioni alla realtà o alla verità ed un pieno rispetto della legalità, molto spesso non si può conseguire dai giudici del merito se non progressivamente, per correzione dei risultati ottenuti in un primo esperimento (primo grado), in cui si siano già cimentati le parti e il giudice», E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, 1957, vol. II, p. 388. Riconosce all'appello la funzione di «garanzia di giustizia, in quanto soddisfa al bisogno reale del reclamo giudiziario», L. MORTARA, voce *Appello civile*, in *Dig. it.*, vol. III, parte II, 1890, p. 455.

¹³Condivisibilmente M. BONTEMPELLI, *Appello e ragionevole durata del processo penale. Considerazioni a margine degli emendamenti governativi al d.d.l. A.C. 2435*, in www.studiosiprocessopenale.it/area-di-dibattito, 19 luglio 2021, p. 2, osserva che «l'appello è (...) un essenziale strumento di giustizia che non pregiudica la realizzazione dei connotati naturali del giusto processo nel primo grado di giudizio, ma è anzi strumentale a tale affermazione». Nel senso che il mezzo «non è di per sé incompatibile col sistema accusatorio», e che «non c'è ragione di impedire l'impugnazione nel merito perché il sistema è accusatorio», si esprime G. ILLUMINATI, *Appello e processo accusatorio. Uno sguardo ai sistemi di common law*, in C. NUNZIATA (a cura di), *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, in *Dir. e giust.*, 2004 (suppl. al fasc. 29), p. 114, secondo cui «occorre configurare l'impugnazione in maniera consona al fatto che il principio di oralità, almeno teoricamente, viene rispettato nel processo di primo grado, quindi il vero accertamento si svolge in quella sede e le verifiche successive devono avere una mera funzione di controllo»; in quest'ottica, ad avviso dell'A., «il sistema più consono si avrebbe (...) con la trasformazione del giudizio di appello in giudizio rescindente: in modo da valorizzare, da un lato, l'accertamento del giudice di primo grado e, dall'altro, la funzione di controllo, che resta ineliminabile, del giudice di appello».

gnata, anche sotto il profilo del rigoroso rispetto delle regole dell'accertamento¹⁴. Guidato dai rilievi mossi dalla parte interessata, l'appello realizza opportunamente una funzione complementare e non concorrente con la fase che lo precede¹⁵.

In questo modo si riesce, meglio di quanto potrebbe avvenire con la riedizione *ex novo* dell'esperimento probatorio, ad assicurare un'adeguata rivalutazione della *quaestio facti*, attraverso nuovi parametri di persuasione e confutazione¹⁶, che consentono di verificare la correttezza dei giudizi di valore espressi dal primo giudice, eliminando o comunque riducendo la componente di soggettività, irrazionalità o incoerenza della decisione controllata¹⁷.

¹⁴Per una interessante comparazione tra le esperienze italiana, spagnola e portoghese in tema di immediatezza nel giudizio di appello, v. H. MORÃO-R. TAVARES DA SILVA (eds.), *Fairness in Criminal Appeal. A critical and Interdisciplinary Analysis of the ECtHR Case-Law*, Springer, 2023.

¹⁵Come si è già avuto modo di segnalare nel nostro *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative. A proposito dell'imminente varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti interventi delle Sezioni Unite)*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017 (3), p. 164.

¹⁶D. SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 18, acutamente rilevava che «è lo stesso coefficiente "argomentativo" della prova ad essere trascurato nelle sistemazioni che non danno il giusto risalto al "riesame" delle acquisizioni probatorie pregresse»; «queste tesi non tengono conto dei risvolti "confutatori" della prova, della confutazione come tecnica ideale a coagulare ipotesi alternative a quelle perorate nel giudizio di primo grado», «e non tengono neppure conto delle risorse "persuasive" della prova, della prova come strumento capace di proporre una ricostruzione del fatto convincente e magari diversa da quella profilata nella motivazione della sentenza del tribunale o della corte d'assise»; «i momenti "persuasivo" e "confutatorio" sono inscindibilmente legati (...) alla prova come argomentazione e possono consentire, nel passaggio dalla prima alla seconda fase del giudizio di merito, e attraverso nuovi parametri di persuasione, un'adeguata rivalutazione *ex actis* della *quaestio facti*».

¹⁷Non va del resto dimenticato che ben difficilmente il secondo contatto con il testimone è degno di maggior fede del primo, non foss'altro che per il pesante condizionamento che la precedente operazione euristica inevitabilmente ed irrimediabilmente esercita sulla fonte, oltre che per il tempo, spesso non breve, nel frattempo trascorso. Laddove, al contrario, il giudice del controllo – lo osservava già negli anni cinquanta del secolo scorso E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, p. 403 – si trova avvantaggiato «dal fatto stesso di dover pronunciare non più su un caso vergine, come esso si presentò al primo giudice, bensì su una controversia già precedentemente decisa ed ha perciò sotto gli occhi qualche cosa che non aveva il primo giudice, cioè proprio l'esperienza del primo giudizio, sulla quale egli è chiamato ad esercitare il suo spirito critico, stimolato anche dalle contraddittorie osservazioni delle parti».

3. Crisi di rigetto immaginarie e strabismi statistici.

Eppure, per quanto sia ormai chiara da tempo l'inconsistenza di quei rilievi critici mossi al sistema delle impugnazioni, gli stessi argomenti vengono puntualmente riproposti in ogni occasione di riforma, nel tentativo di giustificare (o almeno mascherare) interventi erosivi delle garanzie di segno marcatamente illiberale.

Proprio questa sembra essere la chiave di lettura anche dell'ultima novella legislativa.

Se ne trae conferma dai passaggi dedicati al tema nella relazione della Commissione Lattanzi: «com'è noto, le direttive della legge-delega del 1987 che riguardavano le impugnazioni avevano lasciato "inalterata l'impostazione tradizionale del nostro sistema processuale" [cfr. la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale] e ciò aveva impedito di adeguare il sistema dei controlli al nuovo assetto processuale, fondato sul contraddittorio. Ne sono conseguiti, per un verso, un lungo lavoro giurisprudenziale volto a razionalizzazione il sistema delle impugnazioni e, per l'altro, reiterate manovre legislative connotate spesso da interventi puntiformi. Ciò nonostante i controlli sulla decisione sono ancora contraddistinti da grave inefficienza: per un verso, il sistema presenta diverse aporie – si pensi alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello anche a seguito del giudizio abbreviato – e lacune quanto all'effettività dei controlli, sia in seconde cure, che davanti alla Corte di cassazione; per altro verso, soprattutto il giudizio di appello si connota per una durata media ben al di sopra delle statistiche europee (secondo l'ultimo Rapporto CEPEJ la durata stimata è pari a 851 giorni, a fronte della media europea di 155 giorni) e per il progressivo accumulo di un arretrato assai preoccupante, pari a 260.946 regiudicande nel 2019. Si tratta di una cifra a sua volta più che doppia rispetto al numero di regiudicande esaurite annualmente dalle corti d'appello, il che fa sì che ci vorrebbero oltre due anni a "sopravvenienze zero" affinché i giudici di secondo cure riuscissero ad azzerare il carico residuo, ossia un tempo paradossalmente superiore a quello stabilito dalla legge Pinto per il grado in esame»¹⁸.

Un sistema, dunque, quello consegnatoci dal legislatore del 1988, ritenuto inadeguato ed eccessivamente oneroso, che gli sforzi della giuri-

¹⁸Commissione Lattanzi, *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, 24 maggio 2021, in *Sist. pen.*, 25 maggio 2021, p. 35.

sprudenza e del Parlamento non sono ancora riusciti a correggere e che reclamerebbe, più che una semplice manutenzione ordinaria, una profonda ristrutturazione: «un processo di razionalizzazione resosi necessario dalla crisi di rigetto determinata dalla estraneità della tradizionale disciplina delle impugnazioni nel corpo di un processo accusatorio»¹⁹.

Una “crisi di rigetto” in realtà del tutto immaginaria, come si è visto²⁰, che dunque mal si presta a giustificare non solo la “terapia d’urto” inizialmente prescritta dalla Commissione²¹, ma pure quella, essenzialmente chirurgica, poi somministrata dal legislatore, consistente per lo più nell’amputare (per quanto qui rileva, con lo strumento dell’inammissibilità) il diritto di accesso ai rimedi e, in particolare, all’appello.

Non meno malferma, peraltro, è pure la pretesa base statistica che vorrebbe sorreggere l’operazione deflativa.

È ben vero che la durata della fase di controllo risulta abnorme; ma è altrettanto vero che i tempi rilevati non sono solo quelli (in realtà ridottissimi) impiegati per la celebrazione del grado di giudizio: il computo, infatti, include l’intero periodo che intercorre tra il deposito del provvedimento impugnato e il deposito del provvedimento del grado successivo, misurando dunque un segmento temporale dilatato a dismisura dai tempi morti del procedimento²², causati sia dal sovraccarico di lavo-

¹⁹ Commissione Lattanzi, *Relazione finale*, cit., p. 37.

²⁰ Per un approfondimento cfr., eventualmente, M. CERESA-GASTALDO, *La riforma dell’appello*, cit., p. 163; ID., voce *Appello*, cit., p. 11; ID., *I limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento: discutibili giustificazioni e gravi problemi di costituzionalità*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 827.

²¹ Sulla più articolata proposta di riforma elaborata dalla Commissione Lattanzi, della quale il legislatore (delegante e delegato) ha colto solo alcune indicazioni, v. per tutti, M. BARGIS, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla Commissione ministeriale*, in *www.legislazionepenale.eu*, 31 maggio 2021; EAD., *Non c’è pace per le impugnazioni. I ripensamenti del Governo azzerano le proposte innovative della Commissione Lattanzi*, in *www.studiosiprocesso penale.it*, cit., 18 luglio 2021; EAD., *Impugnazioni*, in EAD. (a cura di), *Compendio di procedura penale*, XI ed., Wolters Kluwer Cedam, 2023, p. 881.

²² Secondo J. DELLA TORRE, *La crisi dell’appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *www.archiviopenale.it*, 27 agosto 2022, p. 16, «pare, invero, paradossale, che uno strumento di “controllo” della decisione di prime cure – qual è, stando almeno all’opinione della dottrina e della giurisprudenza maggioritari, già oggi quello in esame – finisca per durare di più della fase che, in un ordinamento accusatorio, dovrebbe costituire il cuore del rito penale». Un paradosso che si rivela in realtà solo apparente, se si confrontano i tempi “netti” dei due gradi di giudizio, decisamente (e comprensibilmente) maggiori per il primo grado rispetto al secondo.

ro delle corti, a sua volta in larga misura dovuto all'inadeguatezza delle risorse personali e materiali a disposizione, sia dalle inefficienze burocratico-organizzative della macchina giudiziaria²³.

4. *Selezionare la domanda.*

Ciò significa, all'evidenza, che soluzioni – come quelle qui in commento²⁴ – che si limitino a precludere l'accesso al rimedio risultano profondamente sbagliate, perché, senza incidere realmente sulle cause dell'inefficienza, scaricano sull'utente del “servizio” l'intero costo della disfunzione.

Ridurre quantitativamente la domanda non vuol dire migliorare la funzionalità del sistema, anzi.

Certo, decimando l'*input*, si ottiene l'effetto di sfozzire i ruoli delle corti e contenere i tempi di risposta, senza dover investire le cifre consi-

²³O. MURRO, *I nuovi limiti all'appello. Tra ambizioni e compromessi*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, Pacini Giuridica, 2022, p. 596, fa notare al proposito come «l'analisi dei numeri appa[ia] viziata da una distorsione primigenia: infatti, l'irragionevole durata del giudizio di appello non è connessa alle attività processuali svolte o al tempo dedicato all'udienza e alla decisione (tendenzialmente limitato ad una sola giornata), bensì ai tempi di attesa per la celebrazione del giudizio, ossia ai c.d. tempi di “attraversamento”, necessari al passaggio dei fascicoli tra giudici di prime e di seconde cure, sino alla data di udienza»; e condivisibilmente osserva come «il recupero dell'efficienza del sistema non può prescindere da un adeguato rafforzamento di risorse umane e materiali, unito anche all'incremento di forme moderne di gestione (digitalizzazione e informatizzazione)». G. SPANGHER, *Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo*, in *Corr. giur.*, 2002, p. 1261, rilevava che «il tema dei rapporti tra durata – ragionevole – del processo e sistema dei gravami non è condizionato dal tempo del giudizio di seconda o di terza istanza, ma soprattutto dai tempi morti delle fasi di passaggio da un grado all'altro»; constatazione che induceva l'A. a suggerire di indirizzare principalmente lo sforzo nella direzione della «organizzazione degli uffici [e del] sistema delle notificazioni». Nello stesso senso V. SPIGARELLI, *Riforma Cartabia: sull'appello più ombre che luci*, in *Il penalista*, 23 settembre 2021, p. 3, osserva che «i buchi neri dei tempi del processo si registrano nel corso delle indagini preliminari ed in massima parte dipendono non dalla esistenza di un inutile *surplus* di garanzie, di cui l'appello dell'imputato sarebbe l'emblema, ma molto più banalmente da disfunzioni di carattere organizzativo della macchina amministrativa, su cui sarebbe ben più coerente intervenire».

²⁴Oltre naturalmente a quelle che introducono nuovi limiti oggettivi e soggettivi ai mezzi di impugnazione, su cui v. *infra* i contributi di E. Lorenzetto e di R. Fonti.

derevoli che occorrerebbero per ottimizzare l'organizzazione degli uffici, aumentare gli organici dei magistrati e del personale amministrativo, adeguare le dotazioni strumentali e così via.

È tanto ovvio che non occorrerebbe ribadirlo: negare l'accesso alla giustizia (come alla sanità, all'istruzione, o a qualsiasi altra essenziale funzione pubblica) non significa affatto alzare il livello delle *performances*; al contrario, vuol dire peggiorarne, e di molto, la qualità complessiva, in termini tanto di efficacia che di efficienza, dal momento che si riduce, anziché incrementare, la "capacità produttiva", senza diminuire corrispondentemente il "costo unitario" che, al contrario, aumenta. Laddove, invece, l'obiettivo di un ordinamento democratico²⁵ è (non può che essere) quello di assicurare – una volta riconosciuto che è interesse dello Stato, prima ancora che dei singoli cittadini coinvolti, garantire che il processo pervenga ad una «decisione giusta»²⁶ – la massima fruibilità dei controlli e la massima possibile celerità del loro espletamento, mettendo a disposizione le risorse necessarie al raggiungimento dello scopo (e non sembra inutile ricordare che, a mente dell'art. 110 Cost., «spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia»).

L'intento puramente deflativo della riforma Cartabia è di una evidenza persino imbarazzante: i congegni escogitati – o meglio, perfezionati, rispetto al precedente intervento riformatore – tendono ad incidere, facendo leva sui profili formali dell'atto, non già (se non marginalmente) sulla qualità e sulla tempestività della risposta giudiziaria, ma piuttosto sulla quantità della domanda²⁷.

²⁵ Ricordava E.T. LIEBMAN, *op. cit.*, p. 405, riflettendo sul significato politico del doppio grado di giurisdizione, «che è una concezione autoritaria dell'amministrazione della giustizia quella che può facilmente contentarsi di una decisione qualsiasi ed essere meno sensibile ai suoi possibili errori, perché per essa *stat pro ratione voluntas*, laddove una concezione democratica preferisce allargare la base del giudizio e cercare nella bontà della decisione la ragione della sua autorità».

²⁶ Che il fatto, cioè, sia ricostruito in modo attendibile e il diritto sia applicato correttamente, in modo da evitare – o contenere al minimo possibile – il rischio che sia condannato l'innocente o resti impunito il colpevole. Il «conseguire decisioni giurisdizionali "giuste" è, comunque, una pretesa costituzionale ed una condizione di conservazione e di progresso dell'ordinamento statale, in quanto una decisione ingiusta è pregiudizievole ancor prima che per una o alcuna delle parti del processo, per lo Stato di cui non realizza il diritto obiettivo»: così G. TRANCHINA, voce *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, II agg., 1998, p. 394.

²⁷ Come ha subito notato E.N. LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen.*, 2021 (3), p. 38, «tra abrogazioni e

Attraverso il rafforzamento e la moltiplicazione delle cause di inammissibilità del mezzo si vuole infatti raggiungere l'obiettivo di decongestionare le corti, espellendo dal circuito giudiziario il numero più alto possibile di ricorsi.

La finalità della manovra è quella di impedire il radicamento del giudizio, sbarazzandosi della domanda di controllo attraverso il mero vaglio preliminare e sommario dell'atto.

La cura – già sperimentata con successo in cassazione²⁸, dove il numero dei ricorsi dichiarati inammissibili, specie per manifesta infondatezza dei motivi, supera ormai da anni, e non di poco, quello dei ricorsi trattati – era stata, come si ricorderà, fornita in via interpretativa dalle Sezioni Unite Galtelli²⁹ proprio per l'appello; e prontamente la c.d. riforma Orlando aveva cercato di dispensarla per via normativa, codificando lo *screening* di specificità dei motivi.

L'esperimento allora non aveva funzionato³⁰; ciò non di meno, evi-

modifiche delle disposizioni generali, la tendenza sembra quella di limitare il più possibile l'accesso al giudice del controllo». Nel senso che «il filtro sull'ammissibilità dell'impugnazione» sarebbe «considerato propulsore dell'efficienza», E.N. LA ROCCA-A. MANGIARACINA, *op. cit.*, p. 843.

²⁸ Parla al riguardo di «fenomeno degenerativo» P. FERRUA, *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1159; severi anche i giudizi di O. MAZZA, *La nuova cultura dell'inammissibilità fra paradossi e finzioni legislative*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3472; G. SPANGHER, *Inammissibilità: l'inarrestabile erosione dei diritti delle parti*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 5. Restano attuali le riflessioni critiche sul tema di L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Giappichelli, 2004, p. 159 s.

²⁹ Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, in *Guida al diritto*, 2017 (13), p. 80, con nota di R. BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco*, *ivi*, p. 90; a commento della decisione v. altresì H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 2017 (2), p. 135; M.F. CORTESI, *Il difetto di specificità dei motivi di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione*, in *Quot. giur.*, 2 marzo 2017; A. MARANDOLA, *A proposito della specificità dei motivi d'appello*, in *www.parolaalla difesa.it*, 2016 (1), p. 17; A. MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *www.archiviopenale.it*, 12 marzo 2017, p. 1; A. PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell'appello: la fine del favor impugnationis*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 689.

³⁰ Nel senso della sostanziale inoperatività della modifica dell'art. 581 c.p.p. operata dalla c.d. riforma Orlando M. DANIELE, *La modifica dell'art. 581 c.p.p. L'insidioso criminale della specificità dell'appello*, in *Dir. pen. cont.*, *Riv. trim.*, 2019 (2), p. 61; M. CERESA-GASTALDO, *Nuovi (discutibili) profili dell'inammissibilità delle impugnazioni*, in M. BARGIS-H. BELLUTA (a cura di), *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, Giappichelli, 2018, p. 18.

dentemente consapevole del fallimento della prova, ma al tempo stesso fiducioso nelle potenzialità del rimedio, il legislatore del 2021 ha riproposto il filtro, stringendo le maglie: con l'art. 1 comma 13 lett. *i* legge 27 settembre 2021, n. 134 ha prescritto di «prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato».

Il delegante è poi andato oltre.

Alla ricerca di ulteriori meccanismi capaci di inibire l'*input* del secondo grado di giudizio, ha previsto, all'art. 1 comma 13 lett. *a*, che, «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h) dettato per il processo in assenza», «con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione».

5. *Forme inammissibili. Dalla specificità all'idoneità confutatoria dei motivi.*

Fedele all'indicazione della delega, che non lasciava del resto molto margine di manovra al riguardo, l'art. 33 comma 1 lett. *d* d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 inserisce il nuovo comma 1-*bis* all'art. 581 c.p.p.³¹, ove si prevede che «l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione».

Si tratta, né più né meno, della codificazione del principio di diritto formulato nel 2016 dal massimo Collegio di legittimità, che al quesito

³¹Critica la scelta sistematica E.N. LA ROCCA, *L'inammissibilità dell'appello per aspecificità estrinseca dei motivi*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma*, cit., p. 609, osservando che «il contenuto sanzionatorio della prescrizione normativa forse avrebbe trovato miglior collocazione nell'ambito che gli sarebbe stato più consono, e cioè nell'art. 591 c.p.p. che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione (art. 591 c.p.p.) o, meglio ancora, in una specifica disposizione tra quelle che disciplinano l'appello, onde evitare quella sensazione di rocambolesco disordine normativo provocata dall'affanno di introdurre un criterio *ad hoc* per limare le possibilità di accesso al grado successivo al primo».

«se, e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti la inammissibilità dell'impugnazione», aveva risposto che «l'appello (al pari del ricorso per Cassazione) è inammissibile per difetto dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»³².

In questo modo l'appello, per soddisfare i requisiti formali di ammissibilità, deve far emergere una diretta *relatio* tra le critiche che sorreggono le richieste e l'apparato giustificativo del provvedimento impugnato: l'appellante non può limitarsi a indicare le ragioni per le quali non ritiene condivisibile l'esito del giudizio (in punto responsabilità, circostanze, trattamento sanzionatorio, benefici, e così via), ma deve – pena l'irricevibilità della domanda – illustrare con precisione le ragioni dell'errore, in fatto o in diritto, del ragionamento del primo giudice, come espresso nella decisione appellata.

Si passa, così, dalla specificità dei motivi alla loro idoneità confutatoria.

Per accedere al secondo grado di giudizio non basta, cioè, la motivata prospettazione della soluzione alternativa a sostegno del *petitum*: occorre ora, come appunto pretendevano le Sezioni Unite e la c.d. riforma Orlando non era riuscita ad imporre, la specificità “estrinseca” dei motivi³³, che altro non è che la «puntuale confutazione» in fatto e in diritto delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, alle quali gli argomenti spesi in un appello ammissibile devono essere «strettamente collegati»: «i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, de-

³²Cass, Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

³³Ne dà atto la *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in *Supplemento straordinario n. 5 alla G.U., 19 ottobre 2022, n. 245*, p. 157: «nel nuovo comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p. è innanzitutto prevista la causa d'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Sul tema v. E.N. LA ROCCA, *L'inammissibilità dell'appello*, cit., p. 613.

vono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice»³⁴.

Quanto ai motivi in fatto, occorre, in questa prospettiva, «la precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata»; mentre con i motivi in diritto «devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono»³⁵.

Il manifesto intento del legislatore, in piena adesione all'assunto giurisprudenziale, è quello di omologare i requisiti formali dei mezzi di impugnazione, imponendo per l'appello ciò che si richiede per il ricorso per cassazione, vale a dire la puntuale individuazione dei vizi del provvedimento impugnato.

I due mezzi sono, però, tutt'ora strutturati in termini profondamente differenti quanto a poteri cognitivi e decisorii del giudice in relazione alla domanda, non essendosi messo mano all'art. 597 comma 1 c.p.p., per attribuire anche al giudice d'appello (come avviene per la Corte di cassazione in forza dell'art. 609 comma 1 c.p.p.) la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

L'assimilazione dei mezzi sotto il profilo formale snatura la fisiono-

³⁴ Cass, Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit.

³⁵ Così, ancora, Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli, cit. Ribadisce il concetto, ancora di recente, Cass., Sez. VI, 25 marzo 2021, n. 18321, in *www.dejure.it*: «per non incorrere nello sbarramento processuale *de quo*, l'appellante non solo non deve attaccare la decisione di primo grado con considerazioni generiche ed astratte (versandosi altrimenti nella “aspecificità intrinseca” del motivo), ma è altresì tenuto a contrapporre, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attingano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e – quand'anche reiteri le richieste formulate in primo grado – a confrontarsi con le considerazioni contenute del provvedimento avverso, dando conto delle ragioni per le quali non le ritenga condivisibili (risultando diversamente il motivo affetto da “aspecificità estrinseca”). In via di estrema sintesi, il motivo d'appello risulta “aspecifico *ab extrinseco*” allorché non si ponga in “reale” ed “effettivo” confronto con la sentenza impugnata». Ripercorre gli assunti giurisprudenziali A. BASSI, *Impugnazioni. L'appello*, in A. BASSI-C. PARODI (a cura di), *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, Giuffrè, 2022, p. 275.

mia dell'appello ³⁶ e introduce fattori di irragionevolezza nel sistema.

Pretendere di sbarrare la strada alla domanda priva di elementi (i rilievi critici alla motivazione del provvedimento appellato) del tutto irrilevanti ai fini della decisione – perché, una volta individuato il punto della sentenza sottoposto a critica, il giudice del controllo ha il potere dovere di rivalutare l'intero ambito devoluto senza alcun vincolo rispetto allo specifico motivo ³⁷ – significa operare una selezione disfunzionale rispetto alle caratteristiche del mezzo ³⁸, e perciò insensata ³⁹ ed arbitraria.

³⁶Così F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1130, a proposito dell'identico fenomeno della distorsione, in sede giurisprudenziale, dell'ambito devolutivo dell'appello operata «intendendo i “punti della decisione” come “questioni”», «falsa equivalenza» che «implica che i motivi abbiano la stessa funzione in appello e nel ricorso»; «assimilato al ricorso, da cui lo separano profonde differenze, l'appello finisce distorto: non è più un’“iniquitas sententiae querela”, qual era e vuol essere, nella forma ibrida in cui i legislatori italiani hanno coniugato i due modelli (gravame-azione di annullamento); circoscritto alla singola questione, diventa mezzo rescindente, perdendo la flessibilità dei gravami».

³⁷Insegnava F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1130, «a cosa servano i motivi: fungono da petita, ovvio essendo che l'appellante chieda qualcosa (una data riforma); e dicono perché il giudice debba accordarglielo; così individuano nella “decisione” uno o alcuni “punti”. Sono i temi enucleabili dalla res iudicanda. Enumeriamoli: se esista il fatto e l'imputato lo abbia commesso; come sia penalmente qualificabile; eventuali scriminanti; colpa o dolo ossia l'elemento psichico; se l'autore debba essere punito, in qual modo e quanto. Ora, ad ogni “punto” corrispondono molte possibili questioni. (...) dedotta una, devolve tutte le possibili». Ritiene invece che «nella logica introdotta dalla riforma», «il potere di riformare anche per un motivo diverso da quello sollevato dalla parte» sarebbe oggi «un'evenienza residuale», M. GIALUZ, *op. cit.*, p. 78. *Contra* E.N. LA ROCCA-A. MANGIARACINA, *op. cit.*, p. 849, che in modo condivisibile sottolineano come «il giudice viene certamente guidato dal motivo (*ex art. 598-bis* comma 1 c.p.p.), ma ciò non costituisce un vincolo, avendo la cognizione sui punti a cui quei motivi si riferiscono».

³⁸Osserva condivisibilmente H. BELLUTA, *Inammissibilità dell'appello*, cit., p. 139, che «è impossibile rendere il vaglio di ammissibilità dell'appello – in punto: specificità dei motivi – impermeabile alla struttura di tale mezzo di impugnazione. La specificità dei motivi, che pure è requisito imposto dal legislatore, dovrà assolvere al compito di permettere al secondo giudice di capire con esattezza quali sono i punti della sentenza appellata oggetto di attacco, ma nulla più. Al netto dei casi patologici di aspecificità intrinseca delle ragioni dell'appellante, dal punto di vista estrinseco ai motivi di appello spetta solo il compito di tracciare il perimetro della devoluzione: ossia, indicare al secondo giudice quali punti della sentenza dovrà riesaminare».

³⁹Lo faceva notare già G. DELITALA, *Sulla “specificità” dei motivi di impugnazione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, p. 310: «se le ragioni indicate dall'impugnante fossero cattive, ma ne sussistessero altre di migliori, il giudice potrebbe rilevarle, anche d'ufficio. Co-

D'altra parte, il nuovo requisito formale dell'atto di appello non è solo incoerente con il contesto ma risulta anche – a tacere del rischio che una simile «innaturale metamorfosi» produca il risultato opposto a quello voluto, generando «motivi fluviali»⁴⁰ – incongruente.

Come è stato acutamente osservato, mentre la formula può apparire «corretta rispetto alle questioni di diritto, dove la sentenza di riforma presuppone un'erronea applicazione della legge», «altrettanto non può dirsi in rapporto al tema storico della colpevolezza. Qui l'accoglimento dei motivi non implica necessariamente una censura alla decisione impugnata, tale da individuare in essa uno specifico errore»⁴¹.

Un motivo d'appello in fatto ben può essere specifico pur senza individuare un vizio della motivazione della sentenza della quale si chiede la riforma.

È ciò che accade tutte le volte in cui l'appellante offre una ricostruzione alternativa del fatto, sulla base di una diversa valutazione delle risultanze acquisite nell'istruttoria dibattimentale, quando il giudice di prime cure abbia posto a fondamento della propria decisione «ragioni di fatto» non già puntualmente censurabili, ma semplicemente non condivisibili sotto il profilo del convincimento raggiunto in ordine alla forza dimostrativa dell'una o dell'altra prova⁴².

Pare più che opportuno che gli elementi che giustificano il “dissenso” vadano indicati dall'appellante nell'atto, il quale, altrimenti, risulterebbe privo non tanto di un valido *petitum*, quanto di una minima efficacia persuasiva. Ma un conto è richiedere un “confronto” con il provvedimento impugnato che illustri le ragioni che rendono preferibile l'opzione alternativa proposta dall'appellante, e tutt'altro è pretendere che l'impugnante individui e puntualmente enunci vizi in ipotesi inesistenti.

me si può dunque sostenere che senza l'indicazione di quelle ragioni il motivo non è specifico?»; «motivo generico di impugnazione è (...) quel motivo che non consente, per la sua indeterminatezza, una precisa individuazione della domanda che l'impugnante intende proporre; e la individuabilità della domanda è manifestamente condizionata dalla natura dell'impugnazione» (p. 309). In termini analoghi P. FERRUA, voce *Appello*, cit., p. 15.

⁴⁰ Così, ancora, F. CORDERO, *op. cit.*, p. 1130.

⁴¹ P. FERRUA, *La riforma*, cit., p. 1160; nello stesso senso D.N. CASCINI, *Le impugnazioni: nuove forme e modalità di presentazione*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma*, cit., p. 613.

⁴² O della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza: P. FERRUA, *La riforma*, cit., p. 1160.